

« In caso di parità di voti nei resti suddetti l'assegnazione sarà fatta a quella circoscrizione che avrà dato il maggior numero di voti alla lista suddetta e, dove i voti fossero stati uguali, a quello dei candidati che abbia la minore anzianità.

« Se nella assegnazione stessa risultasse, sommando il numero degli eletti di ciascuna lista per ognuna delle circoscrizioni, un numero maggiore in confronto ai posti disponibili per la minoranza nella rispettiva circoscrizione, saranno diminuiti, per quanto occorra, gli eletti delle liste che hanno maggior numero di assegnazioni in quella circoscrizione, in proporzione del rispettivo quoziente regionale delle minoranze a cominciare con uno della lista che ha riportato il maggior numero di voti e così successivamente per le altre liste in ordine di potenzialità ed analogamente, quando il numero sia minore, in confronto ai posti disponibili di minoranza riservati nella rispettiva circoscrizione, saranno aumentati, sempre in proporzione al rispettivo quoziente regionale delle minoranze e colla graduatoria per ogni lista come sopra detto, fino a raggiungere il completamento dei posti medesimi ».

La Commissione accetta questo emendamento ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Non lo accetta.

PRESIDENTE. E il Governo ?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Chiesa, insiste ?

CHIESA. Insisto, non per spirito di ostilità, ma per spirito di coerenza... (*Rumori a destra*).

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Chiesa, meno l'ultimo capoverso, che può essere rinviato al momento in cui si parlerà della lista.

(*Non è approvato*).

Metto a partito il n. 3 dell'articolo 84-bis del testo della Commissione che è così concepito:

« 3°) per ciascuna circoscrizione fa la somma complessiva dei voti ottenuti da tutte le liste di minoranza.

« Divide tale somma per il numero dei deputati assegnati alla circoscrizione, diminuito del numero dei posti già attribuiti, per la stessa circoscrizione, alla lista preva-

lente secondo le disposizioni contenute nel precedente numero.

« Il risultato costituisce il quoziente di minoranza della circoscrizione.

« Divide poi la somma dei voti ottenuti dalle singole liste per tale quoziente, e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnarsi a ciascuna lista di minoranza nella circoscrizione. I posti eventualmente rimanenti verranno rispettivamente distribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quella lista che abbia avuto maggiori voti nella circoscrizione.

« Proclama quindi eletti, in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti nella circoscrizione a ciascuna lista, secondo il computo di cui al comma precedente, quei candidati che vi abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza ».

(*È approvato*).

Veniamo all'altro gruppo di questioni: « liste e preferenze ».

Voci. A domani, a domani!

Altre voci. No, no; avanti, avanti!

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

Veniamo dunque agli articoli 52 e 57.

Art. 52.

« Le liste dei candidati recanti il loro cognome e nome, e comprendenti non più di due terzi del numero dei deputati assegnato a ciascuna circoscrizione, e non meno di tre candidati, debbono essere presentate da almeno trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Nei casi di omonimia o di possibile confusione nella stessa lista, al cognome e nome dei candidati si aggiungerà anche la paternità od eventualmente anche altra indicazione che sia necessaria per identificare i candidati stessi. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal sindaco di un comune della circoscrizione, o da un notaio, o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.

« Alla lista deve allegare il certificato di nascita di ciascun candidato, salvo per gli ex-deputati già convalidati.

« Un candidato non può essere in alcun caso compreso in liste portanti contrassegni diversi, ma può essere compreso in liste portanti lo stesso contrassegno in non più di due circoscrizioni ».